

Legge regionale PUGLIA 02-04-1998, n. 11

Conferimento delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca trasferite alla Regione ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143

(B.U.R. 03-04-1998, n. 33)

Art. 1

1. La presente legge, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 - art. 4, comma 5 -, disciplina il conferimento alle Province, ai Comuni o loro Consorzi e alle Comunità montane delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca, trasferite alla Regione con decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 e individua le funzioni in dette materie riservate alla competenza regionale.

Art. 2

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge o del conferimento di ulteriori funzioni da parte dello Stato in attuazione del decreto legislativo n. 143 del 1997, con appositi regolamenti individua le materie che restano riservate alla competenza regionale e quelle che sono trasferite, delegate o attribuite agli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dall'art. 4, comma 3, della citata legge n. 59 del 1997.

Art. 3

1. La Regione, fermi restando i propri generali poteri normativi, di programmazione, di indirizzo e di coordinamento, nonché di gestione del sistema informativo di supporto all'esercizio di tali poteri, tenendo conto della necessità di permanenza in capo alla Regione medesima di alcune funzioni secondo quanto riportato all'art. 2, esercita fra l'altro le funzioni concernenti:

- a) il concorso all'elaborazione e all'attuazione delle politiche comunitarie e nazionali;
- b) l'attuazione di specifici programmi regionali, interregionali, nazionali e comunitari definiti ai sensi delle normative delle procedure di programmazione;
- c) la tutela di specifici interessi unitari di carattere regionale, ivi compresi quelli di vigilanza e di controllo, nonché i progetti di filiere agroindustriali di interesse regionale.

Art. 4 - (Risorse umane, finanziarie e strumentali)

1. La Regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, con deliberazioni del Consiglio regionale provvede, d'intesa con gli enti locali, al trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni conferite.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.